

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia



# LE MACCHINE

**Valutazione della conformità delle macchine e  
attrezzature di lavoro ai fini del rilascio  
di certificati UNI EN ISO 45001**

**Angelo Salducco  
Ispettore Accredia**

CON IL PATROCINIO DI



# Valutazione della conformità delle macchine e attrezzature di lavoro ai fini del rilascio di certificati UNI EN ISO 45001:2023

## **Circolare ACCREDIA N° 13/2014**

- Angelo Salducco
- Ispettore SCR

---

# Circolare ACCREDIA N° 13/2014

La circolare fornisce dei **chiarimenti in merito alla valutazione dei rischi** di macchine ed attrezzature di lavoro per conseguire la certificazione secondo lo schema sicurezza.

Si articola su 3 punti:

- 1) Cosa ci si aspetta dall'Organizzazione: valutazione di conformità e valutazione dei rischi;**
- 2) Attività successive che l'Organizzazione deve effettuare sulle attrezzature non idonee;**
- 3) Evidenze che occorre annotare nei documenti di verifica (Rapporti, check list...)**

# Circolare ACCREDIA N° 13/2014

## 1) Cosa ci si aspetta dall'Organizzazione: valutazione di conformità e valutazione dei rischi

L'OdC deve valutare che l'**Organizzazione** richiedente la certificazione per lo schema SCR **abbia effettuato**:

- - **una valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura di lavoro** ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (presenza della **marcatura CE** o, per ogni attrezzatura di lavoro costruita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto – e, quindi, non marcata CE - una valutazione di conformità **all'allegato V** del Decreto 81/08 e s.m.i.),
- - **una valutazione dei rischi**, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., relativa all'uso macchine nel contesto aziendale (\*).

(\*). Si ricorda che la marcatura CE risponde a delle normative europee per la sicurezza dei cittadini nell'utilizzo di specifici prodotti tra cui le attrezzature di lavoro ed, in particolare, delle macchine. Tuttavia, ciò non garantisce automaticamente l'utilizzo in sicurezza della attrezzatura nello specifico contesto lavorativo. Si ricorda, inoltre, che secondo **l'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro al momento della scelta delle attrezzature di lavoro deve prendere in considerazione: “a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.**

---

## Circolare ACCREDIA N° 13/2014

### 2) Attività successive che l'Organizzazione deve effettuare sulle attrezzature non idonee

A seguito dell'analisi iniziale, l'OdC deve valutare che l'Organizzazione certificanda abbia:

- **nesso fuori servizio le attrezzature di lavoro dichiarate non utilizzabili perché pericolose** (si veda l'art.15 punto f e l'Art. 70 del Decreto 81 e il relativo allegato V.), e per cui non sia opportuno procedere ad una riparazione / adeguamento. Questa **scelta compete al Datore di lavoro**, che valuterà se adeguare comunque una attrezzatura basando le sue scelte su motivazioni di ordine economico (es: comprare una macchina nuova potrebbe essere più conveniente di sistemare una macchina vecchia), temporale, tecnologico .... **Queste attrezzature pericolose**, fino a quando non rese idonee, **non possono essere rimesse in servizio**, per evitare di esporre gli operatori a rischi non accettabili.

---

## Circolare ACCREDIA N° 13/2014

- **per le attrezzature conformi** ai requisiti del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (quindi macchine **marcate CE**, o comunque conformi all'**allegato V** del decreto 81), in considerazione agli esiti della valutazione dei rischi che corrono i lavoratori nell'utilizzo di tale attrezzatura, **abbia:**
  - a) **definito, ove necessario, una priorità degli interventi previsti sulle attrezzature in funzione della valutazione del rischio**, incluse azioni di tipo organizzativo e procedurale. Tali interventi sono da **intendersi esclusivamente quelli che comportano miglioramenti** rispetto a quanto previsto dalla legislazione.
  - b) **approvato il cronoprogramma** degli interventi di cui sopra, **definendo tempi e responsabilità** e stanziando le relative **risorse economiche**. L'attuazione del **cronoprogramma** deve essere **monitorata nel tempo da parte dell'OdC**, deve essere valutata l'adeguatezza dello **stato di avanzamento, compreso il rispetto dei tempi previsti**.

---

# Circolare ACCREDIA N° 13/2014

## 3) Evidenze che occorre annotare nei documenti di verifica (Rapporti, check list...)

In coerenza con il cronoprogramma realizzato, **l'OdC deve riportare nei documenti di verifica**, oltre alle attività verificate, adeguati dettagli relativi in merito:

- **al cronoprogramma** di miglioramento o riparazione delle attrezzature di lavoro
- **alla valutazione effettuata** su ciascuno dei punti sopra riportati in questa circolare
- **alle scelte adottate dal GVI**, compreso il campionamento effettuato, al fine di permettere all'OdC di prendere una decisione informata sul rilascio e sul mantenimento della certificazione. In presenza di un cronoprogramma, durante le verifiche successive dovranno essere registrati eventuali scostamenti riscontrati rispetto al piano presentato all'OdC inizialmente. **Rimane nella responsabilità del GVI valutare questi scostamenti, e segnalarli eventualmente come una NC maggiore**, nel cui caso dovrà essere sottoposta nuovamente al parere del *decision maker* dell'OdC. Si veda ISO 17021, 9.3.3 a.

**L'Organizzazione certificanda si deve inoltre impegnare a comunicare all'OdC gli stati di avanzamento degli interventi.**

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia



GRAZIE

CON IL PATROCINIO DI

